

Enti accreditati/autorizzati
LORO PEC

e p.c. Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche
per l'Occupazione
Area "Attuazione degli interventi" - GR 59 07

Area "Attività di controllo e rendicontazione" - GR 59
05

Oggetto: corrette procedure di accreditamento e autorizzazione corsi riconosciuti (finanziati e non finanziati o autofinanziati). Circolare operativa.

Ai fini di una corretta gestione delle procedure relative all'accREDITamento e alle successive autorizzazioni si rende opportuno fornire, agli enti in indirizzo, i passaggi ritenuti necessari per avanzare istanza di nuova autorizzazione/rinnovo/integrazione allo svolgimento delle attività formative riconosciute, ai sensi della D.G.R. n. 682/2019, della L.R. n. 23/1992 - titolo V e della D.G.R. n. 4572/1996.

1) L'autorizzazione può essere richiesta unicamente da enti accreditati che siano in regola con il mantenimento documentale, in mancanza del quale non si potranno rilasciare nuove autorizzazioni né rinnovare quelle scadute.

L'autorizzazione, allo svolgimento di attività formative riconosciute, per la quale gli Enti propongono istanza, deve essere correlata ai percorsi di formazione regolamentata/profili professionali previsti nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili, collegati ai Settori Economico Professionali per i quali gli enti stessi risultano accreditati.

2) Laddove gli standard formativi di riferimento lo prevedano (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: estetista, acconciatore, ristorazione, assistente di studio odontoiatrico, e via dicendo) è necessario che la sede disponga di "spazi" accreditati come **"laboratori"** (requisito A6) - oltre a quelli di governo e ad almeno un'aula didattico/informatica - di dimensioni pari o superiori a 30 mq, che dovranno, altresì, contenere gli arredi e le attrezzature prescritti negli standard stessi.

3) Nei casi di "rinnovo" dell'autorizzazione di profili che necessitano dei laboratori, e per i quali gli Enti non abbiano provveduto all'adeguamento previsto dalla normativa vigente, sarà necessario procedere preventivamente ad una variazione della sede accreditata, secondo la procedura descritta al link <https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-04/FOR-accREDITamento->



[variazione-sede-accreditata.pdf](#), utilizzando la modulistica di cui alla pagina <https://www.regione.lazio.it/modulistica/565>. Tale procedura di variazione, comporta un audit in loco prima del rilascio della determinazione di variazione della sede accreditata.

- 4) Si ribadisce che il numero dei corsi per i quali si richiede l'autorizzazione dovrà essere commisurato al numero di aule accreditate, tenuto conto che, nella programmazione didattica, dovrà essere rispettato il numero minimo di ore settimanali - pari a 12 distribuite su almeno 3 giornate - per un massimo di 8 ore giornaliere (esclusa la pausa pranzo).

Pertanto, è di tutta evidenza che, l'ente che abbia accreditato solo un'aula didattica, dovrà tenere conto attentamente della programmazione in termini di giorni e orari, anche al fine di evitare la sovrapposizione dei docenti preposti nelle varie materie d'insegnamento.

- 5) Al fine di ottemperare a quanto prescritto dalla D.G.R. 682/2019 e dagli standard formativi dei profili che prevedono l'utilizzo di laboratori pratici, è necessario che gli enti già autorizzati interessati da tali fattispecie, verifichino preventivamente di aver adeguato il proprio accreditamento nel sistema "SAC". In assenza di tale adempimento, non si potrà più procedere a rinnovi e integrazioni delle autorizzazioni già concesse.

- 6) Gli Enti in possesso di autorizzazioni, in corso di validità, rinnovate o concesse ex novo, relative a corsi che prevedono l'utilizzo obbligatorio di laboratori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, estetista, acconciatore, assistente di studio odontoiatrico, ecc.) e per le cui sedi non siano mai stati accreditati i laboratori (o per le quali gli stessi enti non siano in possesso di adeguato N.O.T.S),, dovranno, a decorrere dalla pubblicazione della circolare in oggetto, mettersi in regola entro il termine di massimo 180 giorni, trascorsi i quali verrà interdetta l'apertura di nuove attività formative.

Tale inibizione resterà vigente sino al momento dell'adeguamento a sistema delle difformità sopra indicate.

Cordiali saluti.

La Funzionaria P.O.
(Dott.ssa Raffaella Velli)

La Funzionaria P.O.
(Dott.ssa Rossella Pastorelli)

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)